## Commento concernente la modifica dell'OAF con effetto dal 1° gennaio 2020

## Art. 13b

(Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI)

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, il tasso di contribuzione nell'AVS subisce un aumento generalizzato di 0,3 punti percentuali. Poiché l'articolo 13b OAF menziona questo tasso, associato a quello nell'AI – che è attualmente pari all'1,4 per cento e non subisce modifiche –, anche questo articolo va adeguato. Di conseguenza, il tasso di contribuzione AVS/AI nell'assicurazione facoltativa passerà dal 9,8 per cento (8,4 % per l'AVS + 1,4 % per l'AI) al 10,1 per cento (8,7 % per l'AVS + 1,4 % per l'AI).

L'articolo 13*b* OAF menziona inoltre l'importo del contributo minimo AVS nell'assicurazione facoltativa, anch'esso associato a quello AI, che è attualmente pari a 132 franchi e non subisce modifiche. Al fine di tener conto non solo dell'aumento del contributo minimo AVS dovuto all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) ma anche dell'aumento derivante dalla modifica dell'ordinanza 19 del 21 settembre 2018 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (cfr. i commenti agli art. 1 e 2 dell'ordinanza 20), il contributo minimo AVS/AI nell'assicurazione facoltativa passerà da 922 franchi (fr. 790 per l'AVS + fr. 132 per l'AI) a 950 franchi (fr. 818 per l'AVS + fr. 132 per l'AI).

Per quanto concerne il contributo massimo per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, che secondo l'articolo 2 capoverso 5 LAVS deve corrispondere a 25 volte quello minimo, si procede a un adeguamento da 23 050 franchi (fr. 19 750 per l'AVS + fr. 3300 per l'AI) a 23 750 franchi (fr. 20 450 per l'AVS + fr. 3300 per l'AI).

Di conseguenza, vanno adeguati anche i contributi previsti per le fasce intermedie di reddito della tavola scalare dei contributi per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Infine, s'impone altresì una modifica della sostanza e del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 a partire dal quale si raggiunge il contributo massimo.